



COMUNE DI FOLLONICA

Provincia di Grosseto

REGOLAMENTO

TASSA SUI RIFIUTI – TARI

Delibera del Consiglio Comunale

n.16 del 31 marzo 2014 - n.12 del 23 maggio 2015 integr.art.35 – n.26 del 28 maggio 2015 integr.art.11 – n. 35 del 05.08.2020 integr.art.1 e art.28 – n.55 del 30 giugno 2021 – n.19 del 19 aprile 2023(adeguamento ARERA) e n.20 del 24 aprile 2024 modifiche e integrazioni

TITOLO I – Disposizioni generali

Art. 1. Oggetto del Regolamento.....	4
Art. 2. Presupposto impositivo	4
Art. 3. Gestione e classificazione dei rifiuti	4
Art. 4. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti	5
Art.5. Soggetto attivo	7

TITOLO II - Presupposto e soggetti passivi

Art. 6. Presupposto per l'applicazione del tributo	7
Art. 7. Soggetti passivi	8
Art.8. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti.....	8
Art.9. Esclusione dall'obbligo di conferimento	9
Art.10. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio.....	9
Art.11. Superficie degli immobili.....	11
Art. 12. Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico	12

TITOLO III - Tariffe

Art.13. Copertura dei costi del servizio di gestione rifiuti	13
Art. 14. Piano economico e finanziario (PEF)	13
Art. 15. Determinazione della tariffa.....	14
Art. 16. Articolazione della tariffa	14
Art.17. Scuole statali	15
Art.18. Periodi di applicazione del tributo	16
Art.19. Tariffa per le utenze domestiche	16
Art.20. Occupanti le utenze domestiche.....	16
Art.21. Tariffa per le utenze non domestiche	17
Art.22. Classificazione delle utenze non domestiche	17

Art. 23. Tributo giornaliero	18
Art. 24. Tributo provinciale.....	19

TITOLO IV - Riduzioni e agevolazioni

Art. 25. Riduzioni per le utenze non domestiche	19
Art. 26. Riduzioni per il recupero di Rifiuti urbani avviati al riciclo in modo autonomo.....	20
Art. 27. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio.....	20
Art. 28. Riduzioni per le utenze domestiche	21
Art. 29. Agevolazioni <i>utenze domestiche</i>	21
Art. 29.bis Agevolazioni <i>utenze non domestiche</i>	212
Art. 30. Cumulo di riduzioni e agevolazioni.	23

TITOLO V - Dichiarazione, accertamento, riscossione e contenzioso

Art. 31. Dichiarazione <i>TARI</i>	23
Art. 32. Contenuto e presentazione della dichiarazione	24
Art. 32.bis Richieste di informazioni, di rettifica degli importi addebitati e reclami	245
Art. 33. Poteri del Comune.....	255
Art. 34. Accertamento	26
Art. 35. Sanzioni.....	266
Art. 36. Riscossione.....	277
Art. 37. Interessi	288
Art. 38. Rimborsi.....	288
Art. 39. Somme di modesto ammontare	288
Art. 40. Contenzioso.....	299

TITOLO VI – Disposizioni finali e transitorie

Art.41. Trattamento dei dati personali.....	299
Art. 42. Entrata in vigore e abrogazioni	299
Art. 43. Clausola di adeguamento	299
ALLEGATO A	30

TITOLO I – Disposizioni generali

Art. 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n. 3), dall'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, l'istituzione e l'applicazione, nel Comune di Follonica, della Tassa sui rifiuti (TARI), ai sensi dell'art. 1, comma 639 L. 147/2013 successivamente confermata dall'art.1 c.738 della L.160/2019.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui all'art. 1 comma 668 della L. 147/2013.
3. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2. Presupposto impositivo

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art. 7.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
3. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, e le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

Art. 3. Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 come modificato dal D.Lgs. n.116/2020 e s.m.i, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.

3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal Comune ai rifiuti urbani;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.
5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 c.c.;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e) i rifiuti da attività commerciali;
 - f) i rifiuti da attività di servizio;
 - g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

Art. 4. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;

- b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
 - c) il suolo non contaminato ed altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
 - d) i rifiuti radioattivi;
 - e) i materiali esplosivi in disuso;
 - f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
- a) le acque di scarico;
 - b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
 - c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
 - d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117;
- d-bis) sostanze destinate a essere utilizzate come materie prime per mangimi di cui al regolamento (CE) n.1774/2002 e che non sono costituite né contengono sottoprodotti di origine animale.
3. Fatti salvi gli obblighi derivanti da normative comunitarie specifici sono esclusi i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.
4. Il suolo escavato non contaminato o altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati devono essere valutati ai sensi degli art.183, c.1 lett.a); 184-bis; 184-ter.
5. I rifiuti provenienti da articoli pirotecnici in disuso sono gestiti ai sensi del D.Lgs. n.123/2015 art.34 comma 2.

Art.5. Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

TITOLO II – Presupposto e soggetti passivi

Art. 6. Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dall'articolo 13 del presente regolamento e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale; sono esclusi i costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Si intendono per:
 - a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione e sue pertinenze;
 - d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
5. Sono escluse dal tributo:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;

- b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
6. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica (al di fuori di quelli centralizzati nei condomini e/o fabbricati con più unità immobiliari) costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

Art. 7. Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art.8. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
 - b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, quali campi da gioco, vasche della piscina, palestre con relativa sala attrezzi o sala pesi comunque denominata, e in genere locali adibiti all'attività sportiva adeguatamente dimostrata, anche nelle superfici, in sede di dichiarazione di iscrizione/variazione, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;

- d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
 - e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art.9. Esclusione dall'obbligo di conferimento

- 1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
- 2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 8.

Art.10. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

- 1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla tassa non si tiene conto della parte di essa dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti speciali non si tiene altresì conto della parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche.

2. Non sono, in particolare, soggette a tariffa:
 - a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili, depositi agricoli;
 - c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
3. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco.

PROG.	ATTIVITA'	DETASS.
1.	Verniciatura	95%
2.	Officine per riparazione autoveicoli e natanti, elettrauto, autocarrozzerie	90%
3.	Fonderie e lavorazione marmo	90%
4.	Officine di carpenteria in metallo.....	90%
5.	Lavanderie	90%
6.	Laboratorio impianti elettrici.....	90%
7.	Lavorazione prodotti alimentari (carne, pesce, insaccati).....	90%
8.	Aree scoperte attrezzate	90%
9.	Sugherifici.....	80%
10.	Falegnamerie, tipografie, laboratori serigrafici e affini, studi fotografici, rivendita vernici	20%
11.	Gommisti, vetrerie,	80%
12.	Rosticcerie, pasticcerie	5%

4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
 - a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;

- b) comunicare entro il mese di giugno dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate;
- 5. In caso di mancata presentazione della documentazione richiesta nei termini, le superfici in precedenza escluse sono assoggettate al tributo con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno precedente.
- 6. Fermo restando l'obbligo dichiarativo, la documentazione richiesta al comma 4 del presente articolo non è necessaria nel caso si tratti di attività industriali, relativamente ai reparti di lavorazione, nonché di attività agricole e connesse come definite dall'art.2135 c.c.

Art.11. Superficie degli immobili

- 1. In sede di prima applicazione della TARI la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo, dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini della TARES, di cui all'art. 14 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, o della TARSU, di cui al Capo 3° del Decreto Legislativo 30/12/1993, n. 507.
- 2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di cui di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
- 3. Il soggetto passivo o il responsabile dell'obbligazione tributaria è tenuto a presentare la dichiarazione, di cui al successivo articolo 31, se le superfici già dichiarate o accertate abbiano subito variazioni da cui consegue un diverso ammontare del tributo dovuto.
- 4. Per le altre unità immobiliari non domestiche la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50
- 5. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore.
- 6. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a 10 mq per colonnina di erogazione.

Art. 12. Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e che li conferiscono a recupero al di fuori del servizio pubblico di raccolta sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, fermo restando quanto previsto al comma 1 del presente articolo e gli obblighi di comunicazione di cui al successivo comma. Resta impregiudicato il versamento della parte fissa della tariffa. Per le utenze non domestiche di cui al comma 1, la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a due anni.

La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato deve essere comunicata al Comune tramite pec entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30 comma 5 del Decreto Legge 22 marzo 2021 n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo utilizzando l'apposito modello predisposto dall'ufficio. Alla comunicazione, sottoscritta dal legale rappresentante, deve essere allegata idonea documentazione che comprova l'effettivo avvio al recupero a mezzo di operatori abilitati dei rifiuti urbani gestiti al di fuori del servizio pubblico quali:

- dati puntuali sui rifiuti complessivamente prodotti divisi per frazione merceologica e su quelli effettivamente avviati al riciclo o al recupero al di fuori del servizio pubblico
- attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato il recupero/riciclo
- indicazione dell'impianto di recupero/riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti

Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi entro il termine massimo di 90 giorni dall'inizio dell'occupazione o della detenzione dei locali/aree con decorrenza dall'anno successivo.

3. L'ufficio Tributi ricevuta la documentazione di cui al comma precedente ne dà notizia all'ufficio Ambiente e al Gestore del servizio di raccolta e smaltimento del rifiuto ai fini del distacco dal servizio pubblico. Il Comune, anche tramite il Gestore del servizio di raccolta e smaltimento, ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, il Comune provvede al recupero della tariffa dovuta ai sensi di quanto indicato negli artt. 34 e 35 del presente Regolamento, fatta salva la possibilità di prova contraria da parte dell'utente.
4. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma 3, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune o al gestore del servizio.

TITOLO III – Tariffe

Art.13. Copertura dei costi del servizio di gestione rifiuti

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e dalle sue successive modifiche ed integrazioni.
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
6. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, parametrato al contributo di cui all'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal piano economico finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

Art. 14. Piano economico e finanziario (PEF)

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Sulla base della normativa vigente, l'Autorità d'Ambito (ATO Toscana Sud) predispone annualmente il piano economico finanziario assumendo in merito le "pertinenti determinazioni", secondo quanto previsto dal Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) *introdotto* dall'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e dalle successive deliberazioni in materia adottate dalla predetta Autorità, integrato dai costi di specifica competenza del Comune, e lo trasmette all'Amministrazione Comunale per la necessaria presa d'atto, anche ai fini della determinazione delle tariffe, mediante deliberazione del Consiglio Comunale.
3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori

- riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti.
4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
 5. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario ed i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
 6. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

Art. 15. Determinazione della tariffa

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro la data stabilita dal DL n.228/2021 – art.3 comma 5-quinquies.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
5. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 20/08/2000, n. 267, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

Art. 16. Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che

- sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività.
 3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali rilevati, indicativamente, nella percentuale di incidenza della superficie tassabile tra le due tipologie di utenza.
 4. In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, della deliberazione ARERA n. 443/2019 e successive modificazioni ed integrazioni e degli ulteriori provvedimenti della predetta Autorità:
 - A. la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, anche in relazione al piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'ammontare tariffario massimo determinato nel piano economico finanziario, ai sensi della deliberazione ARERA n. 443/2019 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - B. dal totale dei costi del piano economico-finanziario sono sottratte le seguenti entrate:
 - a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del Decreto legge 31/12/2007, n. 248
 - b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
 - c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
 - d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente.
 - C. la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 27/04/1999, n. 158.
 5. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
 - a) la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
 - b) i coefficienti Kb, Kc e Kd previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta.

Art.17. Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. Il contributo previsto dall'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, ai sensi della determinazione ARERA n°2/DRIF/2020, al netto del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, è sottratto dal totale dei costi del PEF che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

Art.18. Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato a mesi, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree. La determinazione del mese di inizio o di cessazione è determinato individuando la data dell'evento tra il giorno 1 ed il 15 oppure tra il giorno 16 e la fine del mese.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal mese in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al mese in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata ai sensi del titolo V del presente regolamento.

Art.19. Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art.20. Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune al 1° gennaio dell'anno di imposizione, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf o le badanti che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socioeducativi, istituti penitenziari, per un periodo continuativo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata entro la data di presentazione della dichiarazione di cui all'art.31 32 del presente Regolamento. all'ufficio Tributi secondo le modalità indicate dal personale incaricato.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone

fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello del nucleo familiare indicato dall'utente o, in mancanza, quello di due unità. Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune di residenza.

4. La superficie delle cantine, autorimesse o altri simili luoghi di deposito, se pertinenziale a civili abitazioni, si sommano con il bene principale ai fini del calcolo della parte variabile della tariffa.
5. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito se non pertinenziale a civili abitazioni, si considerano utenze non domestiche.
6. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque non utilizzate neppure temporaneamente, il numero degli occupanti è fissato, in una unità. Resta fermo l'obbligo di presentare la dichiarazione TARI di cui all'art.31 del presente Regolamento unitamente alla cessazione delle utenze.
7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, i quali sono tenuti alla presentazione della denuncia ed al pagamento con vincolo di solidarietà.
8. Il numero degli occupanti delle utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di iscrizione nella banca dati TARI. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.

Art.21. Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione Kc del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione Kd del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art.22. Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO

adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è corrispondente alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 23. Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art.1 comma 837 della L.160/2019.
2. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione ed è determinata rapportando a giorno 1/365 della tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e maggiorata del 100%. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del canone di cui all'art.1 comma 816 della Legge 160/2019. Il pagamento del tributo avviene contestualmente al pagamento del sopra citato canone.
5. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
6. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio Tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Art. 24. Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia.
3. Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 01/07/2020 e dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21/10/2020. Nel caso di riscossione del tributo mediante strumenti diversi da modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, ovvero dalla piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82, il riversamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale alla competente Provincia/Città metropolitana è effettuato secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'economia del 01/07/2020.

TITOLO IV – Riduzioni e agevolazioni

Art. 25. Riduzioni per le utenze non domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 30 % ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. Le categorie di utenza non domestica corrispondenti ai n. 9 – Case di cura e riposo – n. 22 – Ristoranti, trattorie, pizzerie, pub – n. 24 – Bar, caffè, pasticceria – n. 27 – Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio – di cui alla tabella 3a allegata al D.P.R.158/1999, beneficeranno di un abbattimento del 45% sulla parte fissa e sulla parte variabile della tariffa; tale percentuale riassume quella prevista all'art. 23 comma 1. Il presente comma si applica fino a revisione dei coefficienti Kc e Kd di produttività dei rifiuti in corso di definizione, tenendo conto dei dati tecnici che dovrà fornire il gestore del servizio in considerazione della particolarità delle utenze sopra indicate e in merito alle specifiche caratteristiche del territorio comunale, influenzato dalla stagionalità turistica e dalla specifica conformazione geografica. Nella valutazione si terranno in particolare considerazione gli esiti del progetto sperimentale dell'applicazione della Tariffa Puntuale in cui il Comune è stato inserito.
4. *Le categorie di utenza non domestica corrispondenti al n.16 – Banchi del mercato beni durevoli beneficiano di una riduzione del 20% sulla parte fissa e sulla parte variabile della tariffa; le categorie di utenza non domestica corrispondenti al n.29 – Banchi del mercato genere alimentari beneficiano di una riduzione del 60% sulla parte fissa e sulla parte variabile della tariffa.*

Art. 26. Riduzioni per il recupero di Rifiuti urbani avviati al riciclo in modo autonomo

1. Per le utenze non domestiche che avviano al recupero rifiuti urbani, tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, purché il quantitativo dei suddetti rifiuti rappresenti almeno il 50% della produzione annua presunta calcolata come prodotto tra il coefficiente KD della categoria tariffaria di appartenenza e la superficie assoggettata al tributo, è concessa una riduzione del 10% del tributo da applicarsi in sede di bolletta a conguaglio, subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale a pena di decadenza, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di effettuazione del recupero dei rifiuti.
2. Per le utenze non domestiche che avviano al recupero rifiuti urbani, tramite soggetti abilitati mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa a ciò abilitata che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, la parte variabile della tariffa può essere ridotta a consuntivo a condizione che venga dimostrato di aver avviato il riciclo.
3. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. t), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
4. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine indicato nel comma 2 1 del presente articolo comporta la perdita del diritto alla riduzione.

Art. 27. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40% per le utenze poste a una distanza superiore a metri 300 dal più vicino punto di conferimento, misurato per la strada carrabile più breve.
2. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
3. La riduzione di cui al comma precedente opera sulla quota giornaliera della tariffa, nei confronti degli utenti risultanti danneggiati e solo nell'ipotesi in cui il mancato svolgimento del servizio si sia protratto per un minimo di dieci giorni continuativi e comunque per un totale complessivo non inferiore a quaranta giorni nel corso dell'anno solare.

Art. 28. Riduzioni per le utenze domestiche

1. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata prevista dall'articolo 1 comma 658 della L. 147/2013 e dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, attraverso l'abbattimento della tariffa in misura pari al:
 - 10% della tariffa fissa e della tariffa variabile per le utenze che rientrano nel perimetro per la raccolta differenziata porta a porta;
 - 30% della tariffa variabile per le utenze che hanno attivato il compostaggio domestico ai sensi dell'apposito Regolamento e che rientrano nel perimetro per la raccolta differenziata porta a porta;
 - 20% della tariffa variabile per le utenze che hanno attivato il compostaggio domestico ai sensi dell'apposito Regolamento e che NON rientrano nel perimetro per la raccolta differenziata porta a porta

Le riduzioni sopra richiamate non sono cumulabili secondo quanto previsto dall'art.30 del presente regolamento.

2. Ai sensi dell'art.1 comma 48 della Legge n.178 del 30.12.2020 è riconosciuta una riduzione di 2/3 del tributo ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.
3. La riduzione di cui al comma 2 compete a richiesta dell'interessato mediante domanda scritta a cui deve obbligatoriamente essere allegata la documentazione attestante la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge.
4. Il costo delle riduzioni previste nel comma 1 e 2 resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art.1 comma 654 della Legge 147/2013.

Art.29. Agevolazioni utenze domestiche

1. Ai sensi dell'art.1 comma 659 della Legge 147/13 è concessa l'esenzione totale o parziale dal pagamento del tributo, su motivata richiesta dei Servizi Socio Assistenziali. Tale beneficio è attivato su specifica e motivata richiesta scritta, annualmente inoltrata al Comune, dalla Assistente Sociale territorialmente competente entro il 31 agosto di ogni anno.
2. Ai sensi dell'art.1 comma 659 della Legge 147/13 è riconosciuto, ai cittadini anagraficamente residenti nel Comune, un beneficio economico del 20% da applicare al tributo iscritto a ruolo alle seguenti condizioni:
 - il beneficio sarà applicato sul totale del ruolo riferito all'unità immobiliare di abitazione e sue eventuali pertinenze;
 - la residenza anagrafica deve sussistere al 1° gennaio di ogni anno;

- il contribuente deve possedere un indicatore della situazione economica (ISEE) ***in corso di validità*** non superiore al trattamento minimo di pensione erogato dall'INPS per ***l'anno in corso***;
 - quale condizione obbligatoria per ottenere il riconoscimento dei benefici suddetti è la presentazione di idonea domanda presso l'ufficio Tributi dell'Ente, entro il 31 agosto di ogni anno, corredata dalla certificazione ISEE;
 - il beneficio sarà attuato mediante discarico amministrativo che opererà sull'ultima rata dell'avviso di pagamento.
3. Il costo delle esenzioni e delle riduzioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è finanziato mediante appositi stanziamenti di bilancio finanziati dalla fiscalità generale del Comune.

Art.29bis. Agevolazioni utenze non domestiche

1. ***Ai sensi di quanto disposto dall'art.1 comma 660 della Legge n.147/2013 è concessa una agevolazione alle attività commerciali, esercizi di vicinato, esercizi di somministrazione cibi e bevande che ricadono nel perimetro interessato dai lavori pubblici intrapresi dall'Amministrazione e relativi a progetti di riqualificazione e messa in sicurezza del territorio.***
2. ***L'agevolazione di cui al comma 1, pari al 40 per cento dell'importo TARI richiesto per l'attività e/o esercizio, viene applicata d'ufficio anche successivamente all'emissione dell'avviso di pagamento dandone comunicazione via pec al diretto interessato.***
3. ***L'agevolazione di cui al comma 1 e 2 viene applicata laddove siano rispettati i seguenti requisiti:***
 - ***l'attività riconducibile all'utenza non domestica dovrà ricadere nelle vie interessate dai lavori pubblici il cui perimetro viene individuato dalla Giunta Comunale con propria atti***
 - ***le vie devono essere precluse al traffico ovvero fortemente limitate al transito di veicoli per tutta la durata dell'esecuzione dei lavori pubblici***
 - ***le opere di riqualificazione e messa in sicurezza del territorio appaltate dall'Amministrazione devono avere una durata non inferiore a 6 mesi***
 - ***l'agevolazione rimane attiva per il periodo strettamente correlato ai lavori***
4. ***L'Agevolazione di cui ai commi precedenti non opera per i lavori di manutenzione ordinaria quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo il rifacimento del manto stradale, installazione di arredo urbano, segnaletica stradale, riparazione di condutture e tubazioni ed ogni altro lavoro di carattere temporaneo anche se di pubblica utilità***

5. Il costo delle agevolazioni di cui al presente articolo è finanziato mediante appositi stanziamenti di bilancio finanziati dalla fiscalità generale del Comune.

Art.30. Cumulo di riduzioni e agevolazioni.

1. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, il contribuente fruisce unicamente di quella più favorevole.

TITOLO V – Dichiarazione, Accertamento, Riscossione e Contenzioso

Art. 31. Dichiarazione *TARI*

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti della famiglia anagrafica e la relativa variazione.

La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell'art.6 del TQRIF di cui alla delibera ARERA n.15/2022.

2. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 32. Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione deve essere presentata entro 90 gg solari dalla data in cui sorge l'obbligo di presentazione della dichiarazione di cui all'art.31 al verificarsi dal fatto che ne determina l'obbligo, utilizzando gli appositi moduli predisposti dall'ufficio.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
3. La dichiarazione di iscrizione, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - a) i dati identificativi del soggetto passivo (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) ed il recapito postale di posta elettronica del contribuente;
 - b) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - c) la superficie calpestabile e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione indicando l'indirizzo di residenza/domicilio o recapito postale di posta elettronica per l'invio dell'eventuale conguaglio;
 - e) la sussistenza o il venir meno dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
4. La dichiarazione di iscrizione, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
 - a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale) ed il recapito postale di posta elettronica certificata del contribuente quale ditta individuale o società;
 - b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree con l'indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali opportunamente documentata;
 - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione. In caso di dichiarazione di cessazione l'indicazione dell'indirizzo anche di posta elettronica certificata per l'invio dell'eventuale conguaglio.
 - e) la sussistenza o il venir meno dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
5. La dichiarazione sottoscritta dal dichiarante, a cui dovrà essere allegata copia del documento di riconoscimento in corso di validità, è presentata all'ufficio Tributi tenendo conto delle seguenti modalità di invio:
 - Posta Elettronica Certificata - PEC

- Raccomandata AR
- Consegna al protocollo del Comune
- Email standard precisando che l'Ente pur accettando l'invio della dichiarazione tramite tale canale non ne assicura la corretta ricezione.

In caso di spedizione fa fede la data del timbro postale o di invio telematico.

6. Le richieste di cessazione e/o variazione del servizio, che comportano una riduzione dell'importo da addebitare al contribuente, producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione e/o variazione qualora la relativa richiesta sia presentata entro il termine di cui al comma 1, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente le richieste di variazione che comportino un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.
7. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art.32bis Richieste di informazioni, di rettifica degli importi addebitati e reclami

1. Il contribuente può presentare all'ufficio TARI del Comune una richiesta di informazioni/rettifica degli importi pretesi con l'avviso bonario.
2. Il Comune predispone specifica modulistica disponibile presso l'ufficio TARI e scaricabile dal sito web del Comune. E' fatta salva la possibilità per l'utente di inviare al Comune una richiesta scritta di informazioni, rettifica e/o reclamo degli importi addebitati senza utilizzare il modulo predisposto dall'ufficio, purché la comunicazione contenga tutte le informazioni utili all'evasione della richiesta di informazione, rettifica e/o reclamo.
3. Nel caso di accoglimento della richiesta di rettifica degli importi addebitati, l'importo eventualmente pagato e non dovuto, viene compensato direttamente nel primo avviso bonario utile. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato dichiarazione di cessazione e quindi non abbia un'utenza assoggettabile a TARI l'importo eventualmente dovuto verrà rimborsato sulla base delle informazioni indicate nella richiesta.

Art. 33. Poteri del Comune

1. Il Comune designa il funzionario responsabile del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c..
4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Art. 34. Accertamento

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.
2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica;
3. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 35. Sanzioni

1. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa del cento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
2. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa del cinquanta per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 33, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa di euro 100. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
4. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi. Nel caso in cui l'ufficio non richieda il pagamento immediato per i singoli accertamenti ma emetta liste di carico massive a carattere annuale, è considerata acquiescenza la presentazione da parte del contribuente di una dichiarazione di accettazione formale dell'accertamento, che deve pervenire all'Ente entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie dalla data di avvenuta notifica; in ogni caso il mancato pagamento dell'avviso bonario o del successivo sollecito conseguente al mancato pagamento,

previsti dall'art. 36 del presente regolamento, annulla il beneficio richiesto con conseguente recupero delle sanzioni.

5. Si applica, per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Art. 36. Riscossione

1. Il Comune riscuote la TARI dovuta in base alle dichiarazioni o per controlli d'ufficio, inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti bonari con annessi i modelli di pagamento precompilati tenendo conto di quanto indicato nel successivo comma 3. L'ammontare complessivo degli inviti bonari di pagamento sono suddivisi, di regola, in quattro rate trimestrali con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione. La scadenza ed il numero delle rate è stabilita con provvedimento della Giunta Comunale.
2. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 oppure attraverso la piattaforma di cui all'art.5 del codice di cui all'art.17 del D.Lgs.82/2005 – PagoPa.
3. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della Legge 27/07/2000, n. 212, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione. Per le utenze non domestiche la comunicazione degli importi dovuti potrà avvenire anche tramite invio con posta elettronica certificata.
4. In caso di mancato o parziale versamento nei termini indicati, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale AR o posta elettronica certificata, ad emettere un sollecito di pagamento contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento **con** l'invito a pagare l'importo dovuto entro e non oltre 60 giorni dal ricevimento dello stesso; in caso di mancato pagamento si provvederà ad attivare le procedure esecutive per la riscossione del credito. Il provvedimento di accertamento di cui all'art.34 sarà comprensivo della sanzione del 30% dell'importo non versato o tardivamente versato, così come previsto dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147, oltre agli interessi nella misura pari al tasso legale con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. La sanzione irrogata non può essere in nessun caso oggetto di definizione agevolata ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 472/1997.
5. Resta fermo il disposto relativo al ravvedimento operoso di cui al comma 1, art. 13 del D.Lgs. 472/97.

6. La riscossione coattiva del tributo sarà effettuata secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

Art. 37. Interessi

1. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili commisurati al tasso legale vigente per il periodo.

Art. 38. Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. La domanda di rimborso deve essere presentata all'ufficio Tributi, nelle modalità previste dall'art.32 comma 5, mediante apposito modulo predisposto dall'ufficio e corredato della documentazione necessaria all'evasione della richiesta. Il modulo è reperibile allo sportello oppure on line sul sito istituzionale del Comune nella sezione uffici - tributi.
3. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza in base all'ordine cronologico di arrivo, tenendo conto anche delle disponibilità economiche dell'Ente. Le somme da rimborsare possono essere compensate dal Comune stesso con gli importi ancora dovuti per il medesimo tributo. E' ammessa la compensazione tra utenti diversi solo a seguito di richiesta scritta e ben motivata da entrambe le parti da presentare all'ufficio Tributi, allegando i rispettivi documenti di riconoscimento in corso di validità. La compensazione verrà comunicata al contribuente nei modi e nelle forme stabilite dalla legge.
4. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'art. 37, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 39. Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12 euro per anno d'imposta.
2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore a 12 euro con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

Art. 40. Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

TITOLO VI – Disposizioni finali e transitorie

Art.41. Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto di regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. n.196/2003.

Art. 42. Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio **2024**.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti – TARI – nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

Art. 43. Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ALLEGATO A

Categorie di utenze non domestiche.

01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)
02. Cinematografi, teatri
03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
05. Stabilimenti balneari
06. Autosaloni, esposizioni
07. Alberghi con ristorante
08. Alberghi senza ristorante
09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme
10. Ospedali
11. Agenzie, studi professionali, uffici
12. Banche e istituti di credito
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Barbiere, estetista, parrucchiere
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23. Birrerie, hamburgerie, mense
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26. Plurilicenze alimentari e miste
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti

29. Banchi di mercato generi alimentari

30. Discoteche, night club